



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **435/2025** promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'Avv.
RAFFAELE GUARINI, elettivamente domiciliata presso lo studio legale del difensore, sito in
Este (PD) via Cavour n. 22,

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80004970291), in persona del
Ministro *pro tempore*, contumace.

In punto a: retribuzione

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:

“IN VIA PRINCIPALE sul diritto alla CARTA DOCENTI

1. **ACCERTARE** il diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio economico di **€ 500,00** annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/25.

2. **CONDANNARE** per tutte le ragioni di cui in narrativa - previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione - il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere n.76 al pagamento della somma **€ 2.500,00** (diconsi euro duemilacinquecento/00) a titolo di beneficio economico per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/25 oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

IN VIA SUBORDINATA sul diritto alla CARTA DOCENTI

1. **ACCERTARE** il diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio economico di **€ 500,00** annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/25.

2. **CONDANNARE** per tutte le ragioni di cui in narrativa - previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23



settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione - il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere n.76 al pagamento della somma **€. 2.500,00** (diconsi euro duemilacinquecento/00) a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, diritti ed onorari (esclusa IVA essendo il patrocinante ancora nei regimi minimi) maggiorati del 30% per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La domanda

Con ricorso depositato il 30.07.2025 [REDACTED] come sopra rappresentata, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere una docente c.d. precaria ed in servizio per l'a.s. 2024/2025 presso [REDACTED], in forza di un contratto con decorrenza dal 09.09.2024 al 30.06.2025; di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo Ministero, in forza di plurimi contratti annuali anche nelle seguenti annualità:

- 2020/2021;
- 2021/2022;
- 2022/2023;
- 2023/2024

senza fruire in nessuna annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata soggetta agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.

Parte ricorrente ha dedotto la violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 1, commi 121 e ss della L. 13 luglio 2015 n. 107; degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione; della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEE recepito dalla direttiva 1999/70; degli artt. 29, 63 e 64 del c.c.n.l. del 29/11/2007 ed ha invocato la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica.

2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e pedissequo decreto, avvenuta ai sensi della L. 53/1994 in data 03.09.2025, è rimasto contumace.



La causa, ritenuta sufficientemente documentata, è stata discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed è stata decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.

3. la normativa di riferimento.

Non essendo state sollevate questioni preliminari, appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'istituto della Carta Docente è stato introdotto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, che nella formulazione originaria prevedeva:

“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.”

mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire *«i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121»*, sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai *“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”* ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai *“docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale”* compresi coloro che *“sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute”,* quelli *“in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”*.

Sulla normativa è intervenuta dapprima la Legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207), che ha modificato lo stesso art. 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 estendendo il bonus docente anche al *“docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”*, fissandone l'importo – non più stabilito in maniera fissa a 500 euro – ma *“fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico”*, nonché attribuendo ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire *“i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa”* sulla base del numero dei docenti che ne avranno diritto.

Successivamente il Decreto-legge n. 45 del 07.04.2025 contenente *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per*



l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026" convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79 al quarto periodo del suindicato comma 121 ha aggiunto:

"A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122".

Infine, il Decreto Legge 9 settembre 2025, n. 127 convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164 (in GU 05/11/2025, n. 257), ha apportato all'articolo in questione ulteriori modifiche, in particolare: (a) ha ampliato la platea dei beneficiari della Carta Docente, consentendone l'accesso anche ai *"docenti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche"* e al *"personale educativo"*; (b) ha arricchito la lista dei beni e servizi che i docenti e il personale educativo possono acquistare includendo tra questi i *"servizi di trasporto di persone"*; (c) ha introdotto limiti temporali precisi per l'acquisto di hardware e software poiché *"a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la Carta può essere utilizzata per l'acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale. Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/2026 possono utilizzarla per l'acquisto di hardware e software nell'anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale"*; (d) ed ha fissato al 30 gennaio di ogni anno, il termine entro il quale *"A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [...] sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personale educativo, di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123"*. Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che parte attrice abbia svolto, nell'anno scolastico in cui è stata assunta a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e sia stata altresì soggetta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.

4. I precedenti giurisprudenziali.

Va rammentato che il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97



Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:

“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.

Da ultimo, la Corte di Giustizia UE sez. X con sentenza n. 268 del 03.07.2025 pronunciata nella causa C-268/24 è recentemente intervenuta sull'esclusione del beneficio della carta elettronica per i docenti non di ruolo che effettuino supplenze di breve durata affermando che:

“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla [direttiva 1999/70/Ce](#) del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.

5. La giurisprudenza di legittimità.

La Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della *formazione continua dei docenti*, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato.

Dall'altra parte l'Amministrazione è tenuta a fornire tutti quegli strumenti, risorse e opportunità – nei quali ricade indubbiamente anche la c.d. “*Carta docenti*” - che garantiscano la formazione in servizio.



Alla luce di tali decisioni - che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per l'anno scolastico di servizio svolto in forza di contratto a tempo determinato indicato in ricorso.

L' art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha precisato, inoltre, che *«le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate»* e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.

La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:

“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).

Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”

Da ultimo, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, della legge 13 luglio 2015, n. 107 così come interpretato dalla Corte di Cassazione (Cass. 29961/2023), sollevate in riferimento all'art. 81, commi primo e terzo della Costituzione, dal Tribunale di Torino precisando che il principio dell'obbligo di copertura finanziaria impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore, statale o regionale, e opera per ogni legge, inclusa la legge di bilancio, traducendosi nell'obbligo di predisporre, all'atto dell'approvazione delle norme, anche i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano; sicché deve ritenersi fondata la domanda di parte attrice.

6. Le modalità di fruizione del beneficio.

Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta Elettronica - realizzata in forma di applicazione *web*, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del Ministero - la Suprema Corte ha affermato che la pur complessa struttura dell'operazione non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il



profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.

Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura "continua" del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo; in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.

La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva - come nel caso dei docenti c.d. precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto - occorrendo considerare al riguardo come la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, sia causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio ma aggiungendo che la nozione di "cessazione" debba essere adattata qualora si riferisca al personale precario.

Quindi, secondo l'opinione della Corte di Cassazione, se il docente c.d. precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.

Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.

Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso della parte ricorrente iscritta alle GPS provinciali per il biennio 2024/2026 (cfr. doc. 7



all. al ricorso), va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico *bonus* in esame.

Va, pertanto, accolta la domanda di parte attrice per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, quanto all' a.s. 2024/2025 limitatamente all'accertamento del diritto e non anche alla condanna.

A tal proposito appare condivisibile quanto rilevato dalla giurisprudenza di merito (ad es., Trib. Venezia n. 671/2025 del 24.7.2025, reperibile in <https://bdp.giustizia.it/>), che così si è espressa:

“quanto all' a.s. 2024/2025 limitatamente all'accertamento del diritto e non anche quanto alla condanna atteso l' intervenuto pagamento, ma ripetibile (vd. art 6 bis DL 45/2025).

La legge n. 207 del 2024 in relazione alla Carta del Docente ha infatti previsto all'art. (1 comma) 572 che: “a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»; b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa, sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123». Il MIM non ha peraltro ancora approvato il Decreto interministeriale attuativo della L. n. 207/24 per cui i docenti precari con contratto al 31.8.2025 non hanno ancora ottenuto la carta docente neppure per tale anno, mentre i docenti di ruolo già a settembre del 2024 hanno ricevuto l'importo nominale di euro 500,00. Invero solo con il prossimo anno scolastico 2025/2026, avuta contezza, in anticipo, del numero esatto dei docenti di ruolo e precari con contratto su posto vacante e disponibile, il MIM potrà adottare il decreto (di cui al punto c) rideterminando l'ammontare della carta da erogare a tutto il personale suddetto sulla base dei fondi disponibili aumentanti ai sensi dell'art. 573 della stessa legge. Sussiste pertanto concreto interesse del ricorrente sul punto a pronuncia di accertamento».

Sulla somma riconosciuta andranno calcolati interessi legali, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.

7. Le spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alle sole fasi effettivamente celebrate di studio ed introduttiva della controversia, scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, valori compresi tra i minimi ed i medi tabellari, senza aumento ai sensi dell'art. 4, comma 1 *bis* D.M. 55/2014, giudicati del tutto congrui all'attività svolta, considerato il carattere manifestamente seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 435/2025 promossa da [REDACTED]



contro il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:

1. Dichiarare la contumacia del Ministero convenuto;
2. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e condanna il Ministero convenuto all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. Condanna il Ministero convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei al procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in [REDACTED] oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 49,00.

Così deciso in Rovigo, in data 28 novembre 2025

Il Giudice
dott. Marco Pesoli

